

Riordino del MIUR

Mario **Falanga**

È stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur); il decreto è il n. 98 dell'11 febbraio 2014, composto da 13 articoli.

Il decreto si è reso necessario per i diversi cambiamenti legislativi intervenuti dall'ultimo regolamento di riorganizzazione del Miur, D. Lgs n. 300/1999¹, nel segno dei principi: - di risparmio e revisione della spesa pubblica; di concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; - di riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; - di rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; - di unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali; - di conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni; di tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del D. Lgs n. 165/2001.

In sintesi, il riordino del Ministero, non solo evidentemente quello del Miur, è conseguente alla norma ed alla logica della *spending review*.

Organizzazione del Ministero per Dipartimenti

L'art. 1 del Dpcm n. 98/2014 conferma la precedente denominazione del Miur che è articolato, a *livello centrale*, in tre Dipartimenti (art. 2):

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
- Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

In ciascun Dipartimento sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale.

A livello periferico, il Ministero è articolato negli *uffici scolastici*, su base regionale, che dipendono funzionalmente dai capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

I capi dei Dipartimenti assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero; svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo

degli uffici di livello dirigenziale generale; provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento; promuovono progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento od anche progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Capi dei Dipartimenti, dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale e dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Questo Dipartimento, disciplinato dall'art. 5 del Dpcm n. 98, è quello che s'interessa del sistema-scuola in ogni suo aspetto; sistema-scuola denominato, dopo la riforma del Titolo V e l'approvazione della legge n. 53/2003, appunto *sistema educativo di istruzione e di formazione*; istruzione e formazione sono le due strutture compositive del sistema scolastico, l'una di competenza dello Stato, l'altra di competenza delle Regioni. Le funzioni del Dipartimento si svolgono nelle seguenti aree:

- definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
- organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici;
- stato giuridico del personale della scuola;
- formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

¹ Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300: *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 5.*

- definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
- valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio;
- definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola;
- definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;
- ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
- riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea;
- assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo;
- individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; *consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;*
- definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;
- cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;
- orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- diritto allo studio e servizi alle famiglie;
- promozione dello *status* dello studente della scuola e della sua condizione;
- competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'art. 137, comma 2, del D. Lgs n. 112/1998;
- rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza;
- convenzioni editoriali;
- promozione di eventi, nelle materie di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione;
- cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica;
- promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; promozione dell'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.

L'art. 9 del Dpcm n. 98/2014 è dedicato, con infelice termine, al *corpo ispettivo* (molto meglio *personale ispettivo*), composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, ed è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Le Direzioni del Dipartimento

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione

La *Direzione generale per gli ordinamenti e la valutazione* si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;
- ordinamenti dei percorsi liceali;
- ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
- definizione delle classi di concorso e di abilitazione, ed anche dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;
- ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;
- ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
- ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione; - indirizzi in materia di libri di testo;
- esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;
- cura delle relazioni internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, anche al fine della promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali in materia di istruzione scolastica;
- certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari;
- riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;
- organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
- rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero;
- alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
- misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;
- adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
- indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e, in raccordo con la direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla attribuzione della quota di competenza di Invalsi e Indire nel riparto del Fondo di finanziamento degli enti di ricerca;
- indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 80/2013;

- vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 258/1999, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'art. 605, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 297/1994;
- svolge le funzioni di segreteria dell'Organo collegiale nazionale con funzioni di consulenza e di supporto tecnico-scientifico in materia di istruzione e formazione professionale.

Direzione generale per il personale scolastico

Questa Direzione si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali; svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;
- disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
- indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
- indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
- definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
- coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;
- programmazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo del personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e gestione dei percorsi abilitanti speciali;
- indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
- rapporti con il Ministero degli affari esteri in materia di organici e di procedure per la copertura dei posti nelle scuole italiane all'estero;
- gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione

Questa Direzione si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- *welfare* dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le Regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
- cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
- cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;

- elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
- elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
- cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, ed anche delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
- orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro, anche in raccordo con la direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica;
- cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;
- promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;
- cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
- sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della *carta dello studente* mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
- elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;
- attuazione, nelle materie di competenza, dei Protocolli di intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al fine di realizzare azioni efficaci di intervento;
- promozione, nelle materie di competenza, di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri Uffici coinvolti per materia.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR)

L'art. 8 del Dpcm disciplina l'USR definendoli *uffici di livello dirigenziale generale* o, in rapporto alla popolazione studentesca, di livello non generale.

Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale; il loro numero complessivo è di 18 di cui 14 di livello dirigenziale generale.

L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'art. 4 del D. Lgs n. 233/1999.

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui è preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia.

Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'art. 117, (secondo comma, lett. m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal D. Lgs n. 112/1998; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, ed anche l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, ed anche sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, ed anche del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni.

L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia.

Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del D. Lgs n. 300/1999.

Gli Uffici dirigenziali di livello non generale

L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di *supporto alle scuole*, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

Il comma 7 dell'art. 8, individua per ciascun USR l'articolazione negli uffici dirigenziali non generali.

Per concludere

Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs n. 300/1999, per accertarne funzionalità ed efficienza e per adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'art. 117 della Costituzione.

Il Dpcm n. 98/2014 abroga il D.P.R. n. 17/2009, come modificato dal D.P.R. n. 132/2011.

In sostanza si è di fronte all'ennesimo riordino del Miur, nel quadro tuttavia della *spending review* più che dell'innovazione.

Permane l'impostazione verticistica della pubblica amministrazione e, soprattutto, in violazione del Titolo V, sono riproposti gli Uffici Scolastici Regionali e le loro articolazioni sul territorio, il tutto addolcito dal compito primario di fornire alle istituzioni scolastiche autonome assistenza, consulenza e supporto.

Stato e Regioni non hanno attuato, a distanza di 13 anni dalla legge costituzionale n. 3/2001, e perciò le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate dagli organi dello Stato e non, come deve essere, dall'amministrazione indiretta, come si diceva un tempo, delle Regioni e degli enti locali.